

Delibera N. 332 del 01.03.2010

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per spese correnti di microstrutture aziendali di cui all'articolo 1ter della L.P. 8/1996 e revoca delle precedenti deliberazioni n.1286/2008 e n. 283/2009

Allegato

Criteri e modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 1-ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 "Microstrutture aziendali per bambini e bambine".

Articolo 1**Ambito di applicazione**

1. I presenti criteri, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 (in seguito denominata "legge") disciplinano l'assegnazione di contributi per le spese inerenti la gestione di microstrutture aziendali per l'infanzia nonché l'acquisto di singoli posti all'interno di microstrutture aziendali oppure di microstrutture di cui all'articolo 1-bis, comma 2 della legge.
2. I servizi oggetto di contributo di cui al precedente comma 1, devono essere situati in provincia di Bolzano e rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate dal Decreto del Presidente della Provincia del 7 settembre 2005, n. 43, e succ. modifiche, recante il Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia.

Articolo 2**Definizioni**

1. Ai fini dei presenti criteri applicativi si intende per:
 - a) Microstrutture aziendali:
servizi socio-educativi per la prima infanzia, destinati a bambine e bambini fino a tre anni, di cui all'articolo 1ter della legge, realizzate anche nei luoghi di lavoro e gestite mediante convenzione tra imprese, loro associazioni o enti pubblici e privati ed enti senza fini di lucro che operano nel settore dei servizi all'infanzia.
 - b) Microstrutture per l'infanzia:
servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1-bis, comma 2 della legge, destinati a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni.

Articolo 3**Beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi in qualità di datori di lavoro, imprese individuali, società, consorzi iscritti nel registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, liberi professionisti e libere professioniste nonché enti pubblici e privati che svolgono la loro attività in provincia di Bolzano.
2. Possono altresì beneficiare dei contributi associazioni di imprese e comunioni d'interesse con sede in provincia di Bolzano.
3. I beneficiari devono impegnarsi a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza, e a versare i contributi previdenziali anche per tutti i familiari, privi di altra assicurazione pensionistica, che collaborano nell'azienda.

Articolo 4**Percentuali di contributo**

1. Il contributo può essere concesso di norma in misura non superiore al 33,33 per cento della spesa complessiva ammessa ai sensi dei presenti criteri.

Articolo 5

Spese ammissibili inerenti la gestione di microstrutture aziendali per l'infanzia

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) spese per iniziative,
 - b) spese per il personale, dipendente e non dipendente dell'ente gestore del servizio, quali ad esempio stipendi, imposte e oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR, compensi, aggiornamento, rimborsi spese nonché rimborsi spese per collaboratori volontari;
 - c) spese per materiale didattico e pedagogico, spese per il servizio mensa della microstruttura aziendale;
 - d) spese amministrative quali canoni di locazione, spese condominiali, riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, imposte e tasse, cancelleria, materiale di facile consumo, abbonamenti a giornali e riviste, assicurazioni; spese per manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi, nonché spese per piccoli acquisti fino ad un valore massimo unitario di Euro 2.500,00;
 - e) ammortamenti relativi al rinnovo dei locali nonché all'acquisto delle attrezzature e degli arredi, che non riguardino investimenti già finanziati con contributo provinciale;
 - f) eventuali altre spese di gestione della microstruttura aziendale definite insieme alla Ripartizione provinciale competente.
2. Le retribuzioni corrisposte al personale dell'ente gestore del servizio non possono essere inferiori a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro né superiori a quelle previste per i/le dipendenti provinciali di analoga qualifica.
3. I compensi da corrispondere a prestatori d'opera siano essi liberi/-e professionisti/-e, lavoratori e lavoratrici autonomi/-e occasionali, coordinati e continuativi o a progetto, ove disciplinato dalla Giunta provinciale, non possono essere superiori agli importi fissati dalla stessa.
4. I rimborsi spese sono riconosciuti nella misura massima prevista dalla Giunta provinciale per i rimborsi delle spese sostenute dai propri dipendenti.

Articolo 6

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, se dichiarata detraibile dalle imposte da parte del beneficiario;
 - b) il deficit d'esercizio dell'anno precedente;
 - c) importi liquidati a titolo di TFR;
 - d) spese che vanno oltre la normale organizzazione di feste, convegni, manifestazioni, assemblee quali: fiori e decorazioni, servizi fotografici e similari, gadget, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 dei presenti criteri;
 - e) interessi di mora, multe, spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari;
 - f) ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti o che non possa essere supportata da adeguata documentazione.

Articolo 7

Costi ammissibili in caso di acquisto di posti bambino/-a

1. In caso di acquisto di posti in una microstruttura per l'infanzia è ammesso a contribuzione il costo del servizio determinato sulla base del costo per posto bambino/-a, preventivato annualmente dall'ente gestore del servizio, e moltiplicato per il numero di posti che il datore di lavoro intende concretamente acquisire.

Articolo 8

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal soggetto richiedente e redatta su apposito modulo, va presentata alla Ripartizione provinciale innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
2. In presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio, possono essere

accettate domande presentate oltre il termine sopraccitato, che verranno trattate secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo.

3. La domanda può essere integrata nel corso dell'anno in caso di variazioni dell'utilizzo del servizio concordate dal richiedente con l'ente gestore del servizio stesso.
4. Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Articolo 9

Documentazione necessaria

1. La domanda di contributo per le spese di gestione del servizio di microstruttura aziendale, di cui all'articolo 5, deve contenere i seguenti elementi e allegati:
 - a) dichiarazione del costo complessivo previsto dall'ente gestore per l'anno finanziario di riferimento;
 - b) dichiarazione sul numero di posti bambino/-a acquistati dal soggetto richiedente il contributo e le ore di frequenza indicativamente programmate;
 - c) dichiarazione della tariffa massima a carico degli utenti e relativa percentuale rispetto al costo complessivo del servizio;
 - d) dichiarazione inerente la posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - e) dichiarazione inerente l'assolvimento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
 - f) dichiarazione inerente l'adempimento delle prescrizioni di legge in materia di diritto del lavoro, di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori e delle lavoratrici nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - g) copia della convenzione per la gestione del servizio di microstruttura aziendale stipulata tra chi richiede il contributo e l'ente gestore del servizio, da cui risultino il costo totale del servizio, quello dei singoli posti bambino/-a in base alla capacità ricettiva, il numero di posti bambino/-a acquistati dal datore di lavoro e il relativo costo pattuito, nonché la durata dell'utilizzo del servizio e le condizioni in caso di variazioni significative dell'utilizzo effettivo del servizio da parte delle lavoratrici e dei lavoratori interessati;
 - h) eventuale altra documentazione richiesta dalla ripartizione competente.
2. In caso di apertura di una nuova microstruttura aziendale è da allegare, a cura del datore di lavoro, una relazione dettagliata supportata dai risultati della rilevazione effettuata in merito al fabbisogno di tale servizio.
3. Le domande incomplete e non regolarizzate senza un valido motivo entro i termini all'uopo fissati dalla Ripartizione provinciale innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative sono archiviate d'ufficio.”

Articolo 10

Rendiconto e liquidazione del contributo

1. Per ottenere la liquidazione del contributo Il beneficiario deve utilizzare l'apposito modulo contenente le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) ed allegare la documentazione di cui alla lettera c):
 - a) dichiarazione, dalla quale risulti che la partecipazione ai costi del servizio da parte delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori non ha superato il 35 per cento - e rispettivamente il 25 per cento in caso di contributo concesso ai sensi del comma 2 del precedente articolo 4- dei costi complessivi di gestione della microstruttura aziendale ovvero del posto bambino/-a in microstruttura;
 - b) dichiarazione inerente la ritenuta d'acconto relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modifiche;
 - c) fatture in originale, regolarmente quietanzate come previsto dalle norme nazionali ed europee ed intestate al soggetto beneficiario del contributo.
2. Il beneficiario può richiedere la liquidazione parziale del contributo entro il mese di luglio dell'anno di riferimento, allegando le fatture e gli altri documenti di spesa a dimostrazione della spesa fino a quel momento effettuata.
3. L'ente gestore del servizio fattura direttamente all'utente quella parte del costo del posto

bambino/-a che rimane a suo carico in conformità a quanto stabilito nella convenzione con il datore di lavoro ed invia alla Ripartizione provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative ogni sei mesi una lista aggiornata delle fatture emesse a carico degli utenti.

4. Le fatture emesse dall'ente gestore del servizio di microstruttura al datore di lavoro, beneficiario del contributo, devono riportare quanto segue:

a) in caso di acquisto di posti bambino/-a, oltre all'importo fatturato al datore di lavoro, il costo totale mensile di ogni posto bambino/-a come pattuito nella convenzione ed il numero delle ore mensili da ciascuno effettivamente frequentate;

b) in caso di gestione dell'intera microstruttura aziendale, l'importo stabilito per le varie scadenze nella convenzione.

5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ammessa, il contributo viene ricalcolato d'ufficio sull'importo della spesa effettivamente sostenuta, secondo la percentuale già concessa.

6. La documentazione di spesa deve essere presentata entro 5 anni dall'anno di concessione del contributo.

Articolo 11

Controlli

1. La ripartizione provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione, nella misura del sei per cento, come previsto al comma 3 dell'articolo 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute per il servizio usufruito, rispetto alla autocertificazione presentata in sede di rendicontazione.

2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione della Ripartizione la documentazione che la stessa riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

Articolo 12

Revoca del contributo

1. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell'intera agevolazione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2-bis della legge provinciale n. 17/1993 e successive modifiche.

Articolo 13

Norma transitoria

1. Nell'anno 2010 sono considerate ammissibili le spese correnti per il servizio di microstruttura aziendale sostenute dai datori di lavoro a partire dal giorno 1 gennaio 2009.